

Rilascio Via, per il procedimento termine di 130 giorni

Le priorità

Benedetta Valcastelli

Il decreto Semplificazioni interviene sui procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via e di consultazione preventiva al fine di introdurre tempistiche certe per determinate fasi procedurali e di snellire i termini previsti, come già richiesto dalla Ue. L'obiettivo è implementare la qualità della procedura di impatto ambientale, allinearla ai principi della smart regulation e tendere alla coerenza e alle sinergie con le altre normative e politiche dell'Unione europea. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono finalizzate a un'ulteriore riduzione dei termini, nonché a intervenire sugli allegati III e IV alla parte seconda del Codice dell'ambiente, vale a dire sui progetti assoggettati, rispettivamente, a Via regionale e a verifica di assoggettabilità a Via di competenza regionale, al fine di far salva la disciplina delle acque minerali e termali.

La Commissione Via Pnrr-Pniec

Fra le misure più rilevanti, l'articolo 17 del decreto, modificato dalla legge di conversione, prevede l'ampliamento delle competenze della Commissione tecnica Via Pniec (Programma nazionale integrato energia e clima) anche ai progetti attuativi del Pnrr e a quelli finanziati con il fondo complementare, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto Semplificazioni; i componenti della Commissione Via Pnrr-Pniec sono fissati in un numero massimo di 40, scelti anche tra il personale delle amministrazioni statali e regionali e del Cnr, dell'Enea e dell'Iss; la permanenza in carica è estesa da 4 a 5 anni. Si specifica, novità rispetto al testo previgente, che i membri della Commissione svolgono tale attività a tempo pieno. La legge di conversione ha peraltro specificato che la nomina dei membri potrà avvenire

anche attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione Via-Vas di cui all'articolo 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, in possesso dei requisiti richiesti.

Viene inoltre introdotto, nel testo del Codice Ambiente, un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti secondo cui sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni, ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale o con scadenze non superiori a 12 mesi.

Così dopo la conversione

Le modifiche principali apportate dalla legge di conversione consistono nella previsione:

- 1 dell'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali recate dalla Parte seconda del Codice;
- 2 della possibilità, per il ministro della Transizione ecologica, di attribuire al presidente di una delle Commissioni tecniche (Via-Vas e Pnrr-Pniec), anche la presidenza dell'altra;
- 3 della possibilità, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, di richiedere la modifica delle tipologie dei progetti attuativi del Pniec da assoggettare alla valutazione della "Commissione Tecnica Pnrr-Pniec".

Verifica di assoggettabilità a Via

L'articolo 19 del decreto disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening di Via). Sono previste tempistiche più stringenti e scadenze fissate da termini perentori in capo alla amministrazione.

Il procedimento per il rilascio della Via deve concludersi entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione prodotta con l'istanza di Via (di cui all'articolo 23 del Codice Ambiente). Viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'autorità competente in merito

allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. Viene, inoltre, introdotta una fase nella quale l'autorità competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente senza tuttavia alcun aggravio temporale del procedimento. A tal riguardo, con la conversione in legge, è ridotta a 45 giorni la finestra temporale in cui il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Nuova disciplina della Via

L'articolo 20, modificato in sede di conversione in legge, interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di Via di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 25 del Codice Ambiente (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel Pnrr-Pniec e quelli invece inclusi). Le modifiche riguardano, in sintesi: il concerto del ministero della Cultura; l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di Via; l'introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di Via.

La competenza ad adottare il provvedimento di Via ordinaria passa (in analogia al provvedimento di Via Pnrr-Pniec) dai ministri al direttore generale del ministero della Transizione ecologica, previo concerto del competente direttore generale del ministero della Cultura (entro il termine di 30 giorni).

Viene altresì previsto che la Commissione Pnrr-Pniec si esprima entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e che il concerto del direttore generale del Ministero della cultura venga rilasciato entro il termine di 20 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ampliate le competenze della Commissione tecnica Via Pniec anche ai progetti attuativi del Pnrr